

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../13982/2009

OGGETTO: COMUNE DI VOLVERA - PRIMA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della prima Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Volvera, con deliberazione del C.C. n. 15 del 30/01/2009, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 10/02/2009 (*prat. n. 022/2009*);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della prima Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15/2009 di adozione, finalizzati ad apportare sulla cartografia e sulle Norme Tecniche di Attuazione del Piano alcuni integrazioni, come le modalità operative previste negli interventi classificati in classe di rischio idrogeologico IIIB, oltre ad alcune modifiche sul Regolamento Edilizio.

Preso, inoltre atto della dichiarazione di esclusione motivate dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- a) alcune precisazioni sulle N.T.A. onde evitare dubbi interpretativi, come il recupero dei sottotetti, le ricostruzioni di edifici nel nucleo storico, le recinzioni in zona agricola, il recupero e cambio di destinazione delle aree BR (nuclei rurali) ed inoltre:
  - l'ampliamento una tantum nelle aree produttive (D) non superiori al 10% della superficie coperta esistente e non eccedente i 250 mq per ciascuna attività;
  - l'introduzione a seguito del recepimento delle proposte del Geologo Dott. Calafiore con le quali si prevede "*...la possibilità di interventi in aree urbanizzate poste in classe IIIB...*" (Cfr. pag. 4 della Relazione Illustrative);
  - l'individuazione di un nuovo art. 60 per regolamentare l'insediamento di attività insalubri;
  - l'incremento delle altezze massime degli edifici in aree a Servizi;
- c) congiuntamente alle modifiche Normative vengono proposte anche alcune variazioni cartografiche, come:
  - l'individuazione di una nuova area *De* (attività in zona impropria) su strada Gerbidi e contraddistinta con il num. 5;

- la riduzione dell'area a Servizi *SI9* di circa mq 1.113 per consentire il tracciamento di una nuova viabilità interna all'ambito *Cet2* in frazione Gerbole e di una piazza;
- b) per quanto attiene il Regolamento Edilizio (R.E) viene proposto: l'armonizzazione dell'art. 32 del R.E. con l'art. 48 delle N.T.A. del P.R.G.C. in riferimento all'"...*inserimento ambientale dei nuclei centrali del Concentrico (aree BNC e BA) e dei nuclei rurali (aree BR)...*" (Cfr. pag. 1 della Relazione Illustrativa), l'integrazione dell'art. 37 con il "...*divieto di installare le antenne e altri apparati sulle facciate degli edifici prospicienti spazi pubblici...*" (Cfr. pag. 2 della Relazione Illustrativa), ed infine l'indicazione di alcuni elementi per indirizzare le scelte sulle decorazioni delle facciate prospicienti gli spazi pubblici;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della prima Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Voliera con deliberazione C.C. n. 15 del 30/01/2009, le seguenti osservazioni:

- a) la proposta di autorizzare il recupero dei sottotetti nelle aree Bnc "*Nucleo centrale di antica formazione*" consentendo incrementi delle altezze con sopraelevazioni della copertura o degli orizzontamenti, senza costituire aumenti di cubatura, non parrebbe coerente con i contenuti della Legge Regionale (L.R.) 21/1998 "*Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti*"; infatti la soprarichiamata L.R. consente il recupero ai fini residenziali, in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici (senza costituire aumenti di cubatura), nel rispetto delle linee di gronda o di colmo (Vedi art. 2 L.R. 21/1998).

Ne consegue che la proposta costituirebbe un incremento della cubatura e quindi un incremento della capacità insediativa, non consentito, con l'ausilio dello strumento della Variante Parziale, ad eccezione dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti con capacità insediativa esaurita e nel limite del 4% (Cfr. comma 7, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i.);

- b) l'ampliamento una tantum generalizzato a tutte le attività produttiva esistente, in misura pari al 10% della superficie coperta e comunque non eccedente i 250 mq,

determina complessivamente un incremento del carico urbanistico delle zone produttive e conseguentemente un aumento del fabbisogno della dotazione di aree destinate a servizi pubblici, in particolare verde e parcheggi.

Inoltre, pur prendendo atto delle finalità che sottendono alla proposta soprarichiamata, contenute nella Relazione Illustrativa, appare doveroso ricordare i contenuti della lettera f) comma 4 art. 17 della L.R. 56/77, in cui si consente con lo strumento della variante Parziale incrementi degli indici di edificabilità delle attività produttive, in misura non superiore al 6% per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Si suggerisce, in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante, di applicare tale proposta ad un numero limitato di attività produttive attuando la verifica soprarichiamata dalla lettera f), comprensiva del controllo sugli standards urbanistici minimi;

- c) premesso che la mancata trasmissione "....della relazione concernente l'introduzione di norme specifiche inerenti le modalità operative da attuare per le aree a tergo del limite di progetto del Piano di assetto idrogeologico dell'autorità di Bacino del fiume Po...." (Cfr. Deliberazione C.C. n. 15 del 30/1/2009) impedisce una completa analisi sotto il profilo del rischio idrogeologico, si ricorda che ai sensi della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP all'art. 7.10: "...spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse (le opere di riassetto territoriale n.d.r.) abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate..." nonché, ai sensi della D.G.R 15 luglio 2002 n. 45-6656, Allegato 2, Art. 6: "...si evidenzia che le future opere di difesa dei centri abitati devono obbligatoriamente contenere esplicita conferma a firma del Progettista, del direttore lavori e del collaudatore ... in ordine alla concreta ed efficace riduzione del rischio nei confronti dei beni oggetto di difesa...". In altre parole, l'Amministrazione Comunale deve essere in possesso di idonea documentazione, sottoscritta dai soggetti sopra riportati, che esplicitamente confermi che le opere realizzate, contenute nel cronoprogramma, comportino una concreta ed efficace riduzione del rischio;
- d) in riferimento al rischio idrogeologico inerente le "*Indagini da eseguire nella classe IIIB*" si segnala come dalla Relazione Illustrativa non si evince con sufficiente chiarezza le motivazioni che hanno condotto l'Amministrazione Comunale a stralciare dalle Norme Tecniche di Attuazione il seguente periodo :"*Si evidenzia che la documentazione va valutata insieme al Piano Generale Comunale di Protezione Civile, che risulta invece indispensabile per una corretta pianificazione e gestione delle pericolosità e del rischio esistente.*", che parrebbe determinante per una condivisione e pianificazione del rischio;
- e) infine è opportuno, in sede d'approvazione del progetto definitivo della Variante, dichiarare la compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Si rammenta che ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano sopraccitato;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Volvera la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....